

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

*Ricorso con richiesta di mi sura cautelare monocratica e collegiale e
contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

VITALE ANGELA PIA, nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f.
[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f.
BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T,
nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico
mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale
Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con
cui elettivamente domiciliario come in indirizzo telematico,.

pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it Pec

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

studiolegalecondemi@pec.it

fax 0776.809862

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-
tempore, Usp Latina, Usr Lazio** tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma
presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

e per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella classe di concorso ADSS, inseriti nelle GPS
della provincia di Latina nonché nei confronti dei docenti inseriti in

1° fascia e 1° fascia aggiuntiva delle Gps aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella 2° fascia Gps e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente;

nonché contro

Liliana Cardinali nata [REDACTED] e residente in via [REDACTED]

[REDACTED]

Isabella Maria Dell'Aversana nata il [REDACTED] e residente in

[REDACTED]

PERL'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina prot. 556 del 13.11.2024 e del relativo allegato contenente l'elenco dei docenti esclusi dalle graduatorie, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato l'odierna parte ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Latina per le classi di concorso ADSS per mancata allegazione del titolo di accesso;

nonché di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, anche laddove emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero e non conosciuti;

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

- **Anche previa declaratoria di nullità dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024.**

In breve

L'odierna parte ricorrente ha conseguito il titolo estero ed hanno presentato domanda di riconoscimento alla competente autorità entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale 88/2024 ed ha altresì presentato, nei termini, domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva nella qualità di docente che ha conseguito il titolo estero ed è in attesa di riconoscimento del titolo.

Il Ministero resistente ha escluso, con una stringata motivazione, i ricorrenti dall'elenco dei docenti della prima fascia Gps in quanto gli stessi non hanno allegato documentazione attinente alla procedura di riconoscimento del titolo estero in violazione dell'art. 7 comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

L'esclusione è illegittima:

a) L'Usp di Latina avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al fine di chiedere eventuali integrazioni ai docenti interessati e non l'ha fatto: laddove la PA avesse chiesto le dovute integrazioni, avrebbe certamente verificato l'effettivo possesso dei titoli;

b) In ogni caso, l'istante ha effettuato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria: pertanto i documenti erano già in possesso dell'Amministrazione resistente e l'esclusione già solo per tale motivo è certamente viziata da eccesso di potere;

c) La PA avrebbe dovuto, comunque, chiedere informazioni al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000: per tale motivazione il contenuto dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 è reso in violazione di legge e va dichiarata nulla in parte qua la disciplina ministeriale.

La mancata inclusione di parte ricorrente nell'elenco è quindi certamente erronea.

Il Tar Lazio Roma, con ordinanza cautelare del 10.10.2024 N. 04579/2024 REG.PROV.CAU., N. 09248/2024 REG.RIC. ha così

stabilito: *"..Considerato che, debba trovare compiuta definizione in sede di esame del merito la sussistenza, nel caso di specie, del dovere per la pubblica amministrazione di procedere al soccorso istruttorio, in presenza della avvenuta dichiarazione del titolo di partecipazione da parte del ricorrente;*

Rilevato che il ricorrente aveva già partecipato alla precedente procedura di formazione delle GPS dichiarando compiutamente il medesimo titolo e risultando inserito nella relativa graduatoria per la quale – con l'O.M impugnata – si procede oggi ad un aggiornamento (cfr. art. 3, co. 4);

Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella sommaria sede cautelare, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al

ricorrente dalla esclusione impugnata, suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e potenziali, poiché gli impedisce di ottenere incarichi di servizio.

Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato..."

Il ricorso va pertanto accolto.

FATTO

1) L'odierna parte ricorrente è docente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

2) Attualmente non è in servizio;

3) Ha conseguito, in Romania,

l'abilitazione all'insegnamento su materia in Romania presso l'Università *Vasile Goldis din Arad* (Romania).

4) Ha **presentato formale istanza di riconoscimento, per le classi di concorso che seguono**, presso la competente direzione generale del Ministero dell'Istruzione per la cdc ADSS;

5) In forza del O.M. 88/2024 ha presentato formale domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze nei termini di legge;

6) Nonostante il diritto dell'istante all'inserimento in prima fascia aggiuntiva, sancito dall'ordinanza ministeriale, l'Usp resistente non ha inserito parte ricorrente in prima fascia.

Ha altresì pubblicato decreto di esclusione motivandolo "art. 7 co. 12

O.M. 88/2024 Mancata allegazione titolo di accesso”.

Segnatamente, per la sopra indicata motivazione risultano esclusa: *“In applicazione dell’art. 7 c.12 lettera a) dell’O.M. 88/2024, sono esclusi, per le classi di concorso e tipi di posto indicati, i docenti presenti nell’allegato elenco che è parte integrante del presente provvedimento.”*

Con nota pec, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.

7) L’istanza non è stata riscontrata.

DIRITTO

I

Nullità dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024 art. 7 comma 12 nella parte in cui contrasta con il DPR 445/2000

L’ordinanza Ministeriale 88/2024, all’art. 7 comma 12 stabilisce che *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:*

- a) titoli di studio conseguiti all’estero;*
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;*
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri*

Paesi.”

La normativa ministeriale è illegittima in quanto contrasta con l'art. 43 del DPR 445/2000 che stabilisce: *“1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato...”*.

Nel caso in esame l'ordinanza ministeriale viola il precetto normativo costituito dall'art. 43 DPR 445/2000 e va dichiarata nulla in parte qua.

Ed invero, come noto, nella domanda di inserimento in graduatoria, gli odierni istanti hanno dichiarato di aver conseguito il titolo estero ed hanno fornito tutti i dettagli come indicati nella domanda GPS e segnatamente è stato indicato l'ente che ha riconosciuto il titolo estero ovvero l'ente a cui è stata presentata la domanda di riconoscimento;

nel caso in esame, le domande sono state presentate al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Non v'è dubbio, pertanto, che l'Usp di Latina avrebbe dovuto chiedere informazioni alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici in quanto trattasi di dati e documenti già in possesso della PA.

Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

Effetti sostanziali dell'omessa comunicazione.

Violazione del soccorso istruttorio

L'Amministrazione, prima dell'emanazione del provvedimento di esclusione/mancata inclusione in Gps, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento.

Non l'ha fatto: nessuna comunicazione infatti è stata inviata al ricorrente.

Qualora il Dirigente dell'Ufficio avesse comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, ciò avrebbe comportato l'instaurazione di un contraddittorio in ordine alla presunte carenze riscontrate rispetto al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

Parte ricorrente avrebbe dimostrato la presentazione della domanda di riconoscimento ed evitato il deprezzamento dalle graduatorie.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che *«Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che*

il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un provvedimento discrezionale.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo anche in quanto il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni al ricorrente che avrebbe documentato il possesso dei titoli (segnatamente la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero ed il conseguimento del titolo in data antecedente) che, in conformità alla vigente normativa, danno il diritto di accedere, con riserva, alla graduatoria.

E la prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è data dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'O.M.88/2024 laddove parte ricorrente:

a) sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno in Romania,

b) hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero in data antecedente rispetto ai termini previsti dall'ordinanza ministeriale, al Ministero dell'Istruzione

c) ha presentato regolare istanza di **aggiornamento** nelle GPS nei termini di legge

soddisfacendo le condizioni normativamente previste dall'O.M.88/2024.

Dunque, laddove la PA avesse semplicemente richiesto la

produzione di documenti non caricati per errore materiale, avrebbe verificato l'effettivo possesso dei documenti da parte degli odierni ricorrenti.

III

Illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie per eccesso di potere. Sulla mera irregolarità formale della domanda.

L'Usp di Latina ha escluso gli odierni ricorrenti dalle Graduatorie Gps della Provincia di Latina per violazione dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 in quanto gli stessi non hanno allegato all'istanza GPS i titoli esteri.

Nel caso in esame, però, tutti gli odierni istanti erano già inseriti in graduatoria vigente sino all'a.s. 2022/2024 e la PA era già in possesso di tutti i documenti relativi ai titoli esteri in possesso degli stessi.

La condotta della PA che da un lato non ha mai chiesto integrazioni ai ricorrenti né alla Direzione generale competente dello stesso Ministero dell'Istruzione in merito ai titoli esteri documentati dagli istanti, non ha neppure considerato che tutti i documenti erano già stati oggetto di esame da parte dello stesso Ufficio Scolastico provinciale in quanto la procedura de qua era un mero aggiornamento della posizione in graduatoria e non un nuovo inserimento.

IV

Nullità dell'OM 88/2024 nella parte in cui contrasta con gli artt. 4, 35 e 97 Costituzione.

L'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024 risulta

in contrasto non solo con il DPR 445/2000, ma anche con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 4, 35 e 97 della Costituzione italiana.

L'articolo 97 Costituzione prevede che l'accesso ai pubblici impieghi avvenga per concorso, con procedure che garantiscano l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, queste procedure devono rispettare i principi di uguaglianza, meritocrazia e trasparenza. **L'imposizione dell'obbligo di presentare certificazioni relative ai titoli di studio conseguiti all'estero, che potrebbero essere acquisite d'ufficio dall'amministrazione, introduce una discriminazione ingiustificata.**

Tale obbligo non è funzionale all'interesse pubblico e contrasta con l'obiettivo di garantire l'accesso equo e imparziale ai pubblici impieghi, violando quindi l'articolo 97 Costituzione.

Partimenti, l'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino, mentre l'articolo 35 impone allo Stato l'obbligo di tutelare e promuovere le condizioni per l'effettivo esercizio di questo diritto. L'ordinanza ministeriale, imponendo un obbligo di presentazione di documenti che la Pubblica Amministrazione dovrebbe invece acquisire autonomamente, introduce una restrizione ingiustificata all'accesso al lavoro pubblico. Questo comporta una violazione del diritto al lavoro, in quanto ostacola l'inclusione di lavoratori con titoli esteri nelle graduatorie pubbliche. L'accesso al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, non deve essere limitato da barriere amministrative che non siano strettamente necessarie e giustificate da esigenze di interesse pubblico.

In sintesi, l'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, imponendo obblighi non necessari per i candidati con titoli esteri, non solo contravviene al DPR 445/2000, ma viola anche i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e tutela del lavoro. Le restrizioni imposte dall'ordinanza non sono giustificate e risultano discriminatorie, ostacolando il diritto costituzionale al lavoro e compromettendo l'imparzialità e l'efficienza del concorso pubblico.

V

Nullità dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui impone l'allegazione di documenti che non possono essere valutati dall'Ufficio Scolastico provinciale. Nullità per per incompetenza funzionale dell'Usp a valutare il titolo di studio conseguito all'estero essendo di esclusiva competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'art. 7 comma 12 dell'OM 112 è nullo per violazione dell'art. 50 d.lgs 300/1999.

Senza tediare il giudicante, la questione giuridica sulla competenza funzionale in tema di riconoscimento dei titoli è stata già risolta da TAR Lazio (cfr. *ex multis*, Tar Lazio – Roma sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875): “Osserva il Collegio che il dato normativo di riferimento al fine di risolvere la controversia è l'art. 50 del D.lgs. 30/07/1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del d.l.1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il quale indubbiamente attribuisce la competenza in materia al Ministero dell'Istruzione. In particolare, la sopraindicata disposizione prescrive che

spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'"organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale".

Dal tenore della citata disposizione si rileva dunque che al Ministero dell'Università e della Ricerca spetta il rilascio di un parere endoprocedimentale in sede di procedimento di riconoscimento avviato dal Ministero dell'Istruzione su istanza di parte, come evidenziato oramai in numerose pronunce della Sezione (ex multis: TAR Lazio sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875)."

VI

Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M. 88/2024 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana ma il cui diritto è lesa dalla condotta illegittima dell'Ufficio Scolastico resistente.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

Ai sensi del già richiamato articolo 7 lett. e dell'O.M. 60/2020 i docenti che,

alla pari di parte istante sono docenti abilitati o specializzati all'estero

- hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini previsti dalla normativa sono stati inseriti, con riserva, nella prima fascia GPS. evidente la disparità di trattamento: parte ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, avendo conseguito il titolo entro i termini stabiliti ed ha presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo all'autorità italiana, è stata esclusa dall'elenco aggiuntivo.

Ciò determina una palese disparità di trattamento violativa anche dei principi costituzionali laddove a fronte della identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana nei termini previsti).

La parte ricorrente, infatti, è esclusa dalle graduatorie aggiuntive mentre gli altri docenti che si trovano nella medesima situazione sono stati inseriti in prima fascia.

La disparità di trattamento è evidente.

Da ultimo si sottolinea che molti Uffici Scolastici provinciali, diversi da quelli di appartenenza dell'istante, hanno inserito, in attesa di riconoscimento del titolo e sempre con riserva, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione giuridica di parte ricorrente.

VII

Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Impossibilità per il Ministero dell'Istruzione di non inserire parte ricorrente nella prima fascia GPS aggiuntiva in attesa della definizione del procedimento amministrativo di

riconoscimento del titolo estero. Violazione dei principi di accesso alla professione regolamentati dall'Unione Europea.

L'errore della PA è palese in quanto in contrasto con l'ordinanza ministeriale 88/2024.

I profili di cui sopra, dunque, sono assorbenti.

In ogni caso e solo per maggior scrupolo difensivo, si evidenzia che la condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: *"Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi"*.

Il mancato riscontro dell'Amministrazione rispetto all'istanza avanzata non può riverberare i propri effetti negativi su parte ricorrente;

in altri termini se è lo stesso Ministero dell'Istruzione a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo alla stessa Amministrazione la valutazione e l'inserimento in prima fascia è *ictu oculi* evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a discapito di parte ricorrenti.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa

primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto dei ricorrenti di essere inseriti, con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia. A prescindere dalla contrarietà di tale statuizione ai principi generali dell'ordinamento Comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario va ulteriormente sottolineata la circostanza che da un lato parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa mentre, di contro, inadempiente è il Ministero che ancora non ha riscontrato istanza stessa.

Il mancato riscontro dell'istanza non può gravare sulla parte ricorrente che va inserita, con riserva nella prima aggiuntiva come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

VIII

Difetto assoluto di motivazione.

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha omesso di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e, in ogni caso, non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo

il provvedimento di esclusione.

Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020,

pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inadeguata a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria è illegittimo e va annullato.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il periculum in mora.

L'esclusione di parte ricorrente dalla Ia fascia delle Graduatorie GPS della provincia di Latina determina effetti diretti ed irreparabili sulla possibilità di stipula di contratto a tempo determinato anche per il successivo anno scolastico in ragione della vigenza biennale delle graduatorie.

Ed invero, l'Ufficio Scolastico di Latina dovrà effettuare le convocazione per la stipula dei contratti al fine di garantire l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2024/2025 e dovrà completare le operazioni entro i primi giorni di settembre!!

Le esigenze di immediata tutela cautelare risiedono nella circostanza che il Ministero dell'istruzione e del merito mediante l'ufficio scolastico territoriale di Latina ha provveduto all'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie GPS di parte ricorrente, il quale si vede precludere irrimediabilmente la possibilità di accumulare esperienza professionale e retribuzione.

Sussiste anche il requisito del *periculum* trattandosi di impugnazione di provvedimento di esclusione dalla graduatoria Gps di prima fascia e prima fascia aggiuntiva delle GPS provinciali per il conferimento di incarichi di supplenza statuite sulla scorta dell'ordinanza ministeriale 88/2024.

Ed invero, anche successivamente rispetto al decreto di esclusione dalle graduatorie GPS, l'Usp di Latina ha pubblicato bollettini di nomina e la

ricorrente non è stata destinataria di contratto in ragione dell'esclusione.

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Ma v'è di più, nelle more della definizione del giudizio deriverebbe alla ricorrente ed al nucleo familiare dello stesso un grave ed irreparabile pregiudizio.

Ad abundantiam, il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto la stessa sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita sia del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare monocratica e collegiale stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere la fissazione della camera di consiglio in quanto **il 1 settembre 2024 inizierà, per coloro utilmente inseriti in graduatoria, la convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato dall'elenco aggiuntivo Graduatorie GPS.**

Il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare servizio, di percepire lo stipendio (unica fonte di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

Sussiste l'esigenza dell'emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta a parte ricorrente di presentare valida domanda di scelta delle sedi, anche oltre il termine previsto ex lege e anche in modalità diversa da quella telematica.

Si avanza pertanto richiesta di misura cautelare monocratica in quanto, ai sensi dell'articolo 56, comma 1 del cod. proc. amm., le misure cautelari interinali ivi disciplinate possono essere adottate "in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" così da pervenire alla decisione in sede collegiale *re adhuc integra*.

Tali presupposti sono soddisfatti in quanto l'Amministrazione **preclude ex ante al ricorrente, non inserendolo in I fascia, ogni possibilità di stipula di contratto a tempo determinato, nonché ogni possibilità di poter prestare la propria attività lavorativa, unica fonte di introito per parte ricorrente.**

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

ricorrono

e chiedono che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare monocratica.

Sospendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia

di Latina per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Latina per la classe di concorso ADSS.

In via cautelare collegiale.

Fissare la camera di consiglio ai fini della conferma del decreto e Suspendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Latina per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Latina per la classe di concorso ADSS.

Nel merito.

Annulare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Latina per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima

fascia aggiuntiva della Provincia di Latina per la classe di concorso ADSS.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipofattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato lo stesso è pari ad euro 325,00 in quanto afferente a pubblico impiego.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

Foliario;

all. 1) Provvedimenti impugnati e Graduatorie gps;

all. 2) Domande riconoscimento titoli esteri e titoli esteri;

all. 3) Domanda Gps 2024;

all. 4) Domanda Gps 2022;

all. 5) Richiesta accesso atti controinteressati;

all. 6) O.M. 88/2024;

all. 7) Ordinanza cautelare Tar Lazio;

all. 8) Procura alle liti.

In via istruttoria.

Richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ordine a tutti i documenti richiesti con nota pec.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Isola del Liri - Roma, 2 Dicembre 2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. OVVERO
PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Latina classe di concorso ADSS.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in

considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Latina e Usp Lazio** tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FAISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri–Roma, 2 Dicembre 2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi